



COMUNE DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Num: 689

**OGGETTO: TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2010 - LEGGE N.26 DEL 26.2.2010 -
PROVVEDIMENTI**

(Pro. N. 2010/666)

L'anno duemiladieci addì quattro del mese di Giugno, alle ore 13:05, in Salerno e nella Sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

DE LUCA VINCENZO
AVOSSA EVA
CALABRESE GERARDO
CASONE LUCA
CONFORTI LUCIANO
DE MAIO DOMENICO
DE PASCALE AUGUSTO
FIORE ANIELLO
GUERRA ERMANNO
MARAIO VINCENZO
PICARONE FRANCESCO

A
P
P
P
P
A
P
P
P
P
P

Presiede l'adunanza AVOSSA EVA , partecipa alla seduta il Segretario Generale CALIENDO GENNARO.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore PICARONE FRANCESCO, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 93 dello statuto comunale.

La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CALIENDO GENNARO

IL PRESIDENTE
F.to AVOSSA EVA

LA GIUNTA

Premesso che con deliberazione di G.C.n.1311 del 27-11-2009 furono approvate per il 2010 le nuove tariffe Tarsu sulla base del piano economico finanziario, secondo il piano economico finanziario in esso riportato;

Visto che con il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito con modificazioni con la legge 26 febbraio 2010, n. 26 per i soli Comuni della Regione Campania viene disposta una profonda trasformazione del regime Tarsu, introducendo, in primo luogo, una fase transitoria nonché altre disposizioni che vanno ad incidere, tra l'altro, sulla:

1. quantificazione dei costi da coprire con le tariffe;
2. modalità di riscossione della Tarsu;
3. modalità di riversamento delle somme riscosse da parte dei soggetti all'uopo incaricati;

Visto, altresì, che una quota parte del prelievo fiscale è di spettanza della Provincia, al fine di finanziare le attività attribuite dalla citata legge alla stessa;

Visto, in particolare, i seguenti commi dell'art.11:

- 2-ter. In fase transitoria, fino e non oltre il 31 dicembre 2010, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedurali dai comuni.
- 3. I costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, di competenza delle amministrazioni territoriali, (compresi quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, comma 1,) trovano integrale copertura economica nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza.
- 5-bis Per l'anno 2010, nella regione Campania, in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale, la TARSU e la TIA sono calcolate dai comuni sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle province, anche per il tramite delle società provinciali, che forniscono ai singoli comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, ed uno elaborato dai comuni, indicante gli oneri relativi alle attività di propria competenza di cui al comma 2-ter. I comuni determinano, sulla base degli oneri sopra distinti, gli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti. Per la corretta esecuzione delle previsioni recate dal presente comma, le amministrazioni comunali provvedono ad emettere, nel termine perentorio del 30 settembre 2010, apposito elenco, comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali per l'anno 2010.
- 5-ter. Per l'anno 2010, i soggetti a qualunque titolo incaricati della riscossione emettono, nei confronti dei contribuenti, un unico titolo di pagamento, riportante le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali e, entro e non oltre venti giorni dall'incasso, provvedono a trasferire gli importi su due distinti conti, specificatamente dedicati, di cui uno intestato alla amministrazione comunale ed un altro a quella provinciale, ovvero alla società provinciale. Gli importi di cui al presente comma sono obbligatoriamente ed esclusivamente destinati a fronteggiare gli oneri inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti di competenza.

Considerato che la legge n.26 del 26 febbraio 2010 di conversione del decreto legge n.195 del 30 dicembre 2009 stabilisce per l'anno 2010 e per i soli comuni della Campania, in via provvisoria e sperimentale, che la Tarsu (Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani) deve essere calcolata dal comune sulla base di due costi distinti. Uno elaborato dalle Province per gli oneri relativi alle attività attribuite (smaltimento dei rifiuti indifferenziati) ed un altro per

le restanti attività del ciclo integrato dei rifiuti rimasti nella competenza dei Comuni. Le tariffe debbono garantire la copertura integrale dei costi relativi alle attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata.

Tenuto conto che per effetto dell'applicazione della normativa in questione le tariffe Tarsu per il 2010 debbono essere aumentate per effetto delle seguenti motivazioni:

- La legge 26 del 26 febbraio 2010 di conversione del decreto legge n.195 del 30 dicembre 2009 non consente di detrarre dal costo complessivo del servizio di igiene urbana la percentuale forfettaria per lo spazzamento, pari al 10%. Infatti, il Regolamento Tarsu del Comune di Salerno, tenendo conto di quanto previsto dal dpr 507/1993, aveva fissato al 10% la percentuale da portare in detrazione per lo spazzamento.
- Altra conseguenza della legge è il venir meno dei contributi straordinari erogati al Consorzio di Bacino 2 per le unità lavorative impiegate. I contributi percepiti consentivano al consorzio di effettuare i servizi. Si elencano i principali incrementi di costo:
 - Per la gestione dell'Isola ecologica dell'Arechi si ha una spesa di € 570.000,00, con un incremento di spesa rispetto al 2009 di € **471.120,00;**
 - Per la gestione dell'Isola ecologica di Fratte si ha una spesa di € 396.000,00, con un incremento di spesa rispetto al 2009 di € **297.120,00;**
 - Per il servizio di raccolta e smaltimento del vetro si ha una spesa di € 143.000,00 con una maggiore spesa rispetto al 2009 di € **78.650,00;**
 - Per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di beni ingombranti e beni durevoli si ha una spesa di € 651.013,79 con una maggiore spesa rispetto al 2009 di € **328.980,83;**
- Altra conseguenza della legge è il venir meno del contributo di € 40,00 a tonnellata per l'organico smaltito con una minore entrata stimata di € **895.644,40;**
- Il maggior costo da sostenere per la trasferta e lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati di € 12 a tonnellata, con una maggiore spesa stimata di € 214.128,00;

Quantificato il nuovo quadro economico finanziario relativo ai costi da finanziare con la Tarsu che viene così sintetizzato:

totale costi comune Iva inclusa	35.826.797,01
totale costi Provincia di Salerno da coprire con la tariffa Tarsu	2.230.600,00
totale costi da finanziare	38.057.397,01
tariffa Provincia senza addizionale Comune e senza Tefa	2.230.600,00
contributo Stato per Scuole	156.324,92
contributo Conai	800.000,00
strutture comunali	220.522,00
tariffa Comune al lordo delle Addizionali comunali ex Eca del 10% ed al netto dell'Addizionale Tefa da applicare sulla tariffa base	34.649.950,09
Per tariffa base del Comune	31.499.954,63
Per addizionali comunali	3.149.995,46

Considerato che nel costo per lo smaltimento dei rifiuti, di competenza della Società Provinciale, non viene conteggiata l'iva, in quanto l'onere in questione viene recuperato dalla Società non essendo la stessa consumatore finale;

Considerato per il finanziamento del costo di competenza della Società Provinciale, trattandosi di soli oneri variabili, viene introdotta una specifica tariffa variabile distinta per ogni categoria o gruppo delle utenze Tarsu; con la precisazione che sulla sola tariffa in questione non vengono applicate le addizionali comunali e la Tefa;

4

Considerato che le tariffe unitarie devono essere applicate ripartendo il carico fiscale tra Utenze domestiche e Utenze non domestiche ed operando come segue:

- 1) per le Utenze domestiche la tariffa è determinata con riguardo, rispettivamente, al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie dell'immobile condotto, espressa in metri quadrati;
- 2) per le Utenze non domestiche la tariffa è determinata sulla base di parametri relativi ai coefficienti potenziali di produzione delle singole categorie, di cui alla tabella 3A dell'allegato 1 del Dpr 158/99;
- 3) Sulla base delle categorie individuate dal regolamento comunale, nonché delle sottocategorie approvate dalla G.C. con la deliberazione n. G.C.n.1311 del 27-11-2009;

Visto il D. Lgs. n. 507/1993;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore del Settore Ragioneria in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta nonché dal Direttore del Settore Tributi e dal Direttore del Settore Ambiente per la sola regolarità tecnica;

DELIBERA

- 1) Per le ragioni e considerazioni espresse in premessa, revocare come revoca le tariffe approvate con la deliberazione della G.C. n.1311 in data 27.11.2009.
- 2) Per le ragioni e considerazioni espresse in premessa approvare come approva, a far tempo dal 1^a-1-2010, le seguenti tariffe relative alla Tarsu, distinte in tre quote due di pertinenza del Comune e la terza di pertinenza della Provincia:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE di residenti

DESCRIZIONE	Parte fissa €/mq	Parte variabile €	Parte variabile Provincia €
Famiglie di 1 componente	2,37	38,00	12,00
Famiglie di 2 componenti	2,43	68,41	21,60
Famiglie di 3 componenti	2,51	87,41	27,59
Famiglie di 4 componenti	2,57	114,01	35,99
Famiglie di 5 componenti	2,67	136,81	43,19
Famiglie di 6 o più componenti	2,77	155,81	49,19

TARIFFE di UTENZE DOMESTICHE di non residenti

DESCRIZIONE	Parte fissa €/mq	Parte variabile €	Parte variabile Provincia €
da 0 a 40 mq	3,63	38,00	12,00
da 41 a 70 mq	3,45	68,41	21,60
da 71 a 90 mq	3,72	87,41	27,59
da 91 a 110 mq	3,84	114,01	35,99
oltre 110 mq	4,09	136,81	43,19

TARIFFE di UTENZE DOMESTICHE superfici accessorie

DESCRIZIONE	Tariffa Comune €/mq	Tariffa Provincia €/mq	Totale Tariffa €/mq
Superfici domestiche accessorie	2,53	0,20	2,73

TARIFFE di UTENZE NON DOMESTICHE

categoria	categorie e sottocategorie	parte fissa €/mq	parte variabile €/mq	parte variabile provincia €/mq	totale €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,32	1,33	0,38	4,03
2	Cinematografi e teatri				
	a Cinema e teatri	3,88	1,68	0,37	5,93
	b Multisala	4,34	1,70	0,38	6,42
	c Sale giochi	4,39	2,02	0,40	6,81
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta				
	a Autorimesse	1,74	1,43	0,33	3,50
	b Magazzini senza alcuna vendita diretta	2,29	1,27	0,32	3,88
4	Campeggi, distributori di carburanti e impianti sportivi				
	a Campeggi distributori di carburanti, impianti sportivi	2,66	1,18	0,46	4,30
	b Giostre	2,58	1,34	0,26	4,18
5	Stabilimenti balneari	2,17	0,83	0,47	3,47
6	Esposizioni. Autosaloni	4,09	2,48	0,34	6,91
7	Alberghi con ristorante	5,36	4,46	0,57	10,39
8	Alberghi senza ristorante	4,10	2,38	0,57	7,05
9	Case di cura e riposo	4,08	1,79	0,52	6,39
10	Ospedali	5,57	1,44	0,49	7,50
11	Uffici, agenzie e studi professionali	4,94	2,70	0,49	8,13
12	Banche ed istituti di credito	6,57	4,94	0,49	12,00
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	4,49	3,72	0,44	8,65
14	Edicola, farmacia, tabaccaio e plurilicenze	5,95	2,39	0,46	8,80
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	3,64	4,54	0,43	8,61
16	Banchi di mercato beni durevoli	6,51	1,68	0,32	8,51
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,88	1,64	0,55	5,07
18	Attività artigianali tipo fabbro, elettricista	3,88	1,06	0,55	5,49
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	4,01	1,08	0,56	5,65
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,66	2,57	0,54	6,77
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	3,42	1,78	0,54	5,74
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	13,01	2,58	0,62	16,21
23	Mense, birrerie, amburgherie	9,48	1,25	0,60	11,33
24	Bar, caffè, pasticceria	8,87	2,60	0,62	12,09
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	8,41	1,78	0,49	10,68
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	9,00	6,79	0,49	16,28
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	10,73	2,92	0,43	14,08
28	Ipermercati di generi misti	8,15	7,57	0,57	16,29
29	Banchi di mercato genere alimentari	9,28	2,96	0,32	12,56
30	Discoteche, night club	8,25	3,31	0,60	12,16

- 3) Dare atto che le tariffe come sopra determinate garantiscono la copertura dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti e precisamente l'attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata.
- 4) Dare atto che per il finanziamento del costo di competenza della Società Provinciale, con esclusione dell'Iva, viene introdotta una specifica tariffa variabile distinta per ogni categoria o gruppo delle utenze Tarsu, sulla quale, però, non vengono applicate le addizionali comunali e la Tefa.
- 5) Dare atto che la somma relativa all'applicazione delle agevolazioni ed alle esenzioni di cui agli artt. 10 e 11 del vigente Regolamento comunale TARSU è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione stessa, ai sensi dell'art. 67, comma 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
- 6) Confermare i canali di pagamento utilizzati per il pagamento della Tarsu negli anni 2008 e 2009.
- 7) Stabilire, secondo quanto disposto dalla legge 26 del 2010, che il Comune provvede ad emettere un unico titolo di pagamento, riportante le causali ed il dettaglio degli importi dovuti all'amministrazione comunale e provinciale, fermo restando che i soggetti incaricati della riscossione provvederanno al riversamento delle somme incassate direttamente all'amministrazione comunale ed all'amministrazione provinciale, ovvero alla società provinciale, per le quote di rispettiva competenza, nel rispetto dei tempi previsti dalle convenzioni in atto e comunque entro i termini massimi stabiliti dalla normativa richiamata al riversamento delle somme incassate.
- 8) Stabilire- come stabilisce, in caso di invio di sollecito di pagamento totale o parziale, ai contribuenti saranno addebitate le spese sostenute per la prima notifica e quella da sostenere per la seconda notifica.
- 9) Mandare al Settore Tributi per l'esecuzione, al Settore Ragioneria per i provvedimenti conseguenziali ed al Settore Ambiente per quanto di competenza.

SETTORE TRIBUTI

Visto, si dichiara la regolarità tecnica secondo il parere emesso nella parte narrativa della presente deliberazione

Il Direttore
(Ing. Elvira Cantarella)



SETTORE AMBIENTE

Visto, si dichiara la regolarità tecnica secondo il parere emesso nella parte narrativa della presente deliberazione

Il Direttore
(Ing. Lorenzo Criscuolo)



SETTORE RAGIONERIA

Visto, si dichiara la regolarità tecnica contabile secondo il parere emesso nella parte narrativa della presente deliberazione

Il Direttore
(Dr. Luigi Della Greca)



SEGRETERIA GENERALE

Parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 93 dello Statuto Comunale, sulla base dei pareri tecnico e contabile espressi

Il Segretario Generale

